

(N. 2249)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORCIARI, SCEVAROLLI, BUFFONI, SELLITTI
e SPANO Ottavio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1987

Perequazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 aprile 1985, n. 140, ispirandosi ad esigenze di miglioramento e di perequazione dei trattamenti pensionistici, in attesa del complessivo riordino della materia pensionistica, ha tra l'altro disposto, all'articolo 6, una maggiorazione reversibile di 30.000 lire mensili del trattamento pensionistico degli ex combattenti del settore pubblico e privato.

La norma tuttavia limita, al secondo comma, il beneficio ai trattamenti pensionistici la cui decorrenza sia successiva al 7 marzo 1968, operando una discriminazione difficilmente comprensibile.

La esclusione non si giustifica sul piano finanziario, nell'economia generale della legge n. 140, dal momento che interessa una

fascia di pensionati che non è certamente tra le più folte, nè può trovare una motivazione nelle difficoltà che si possono incontrare nella ricostruzione della posizione dei singoli ex combattenti, visto che tale esigenza può essere soddisfatta, come propone un progetto di legge in corso di approvazione, attraverso la autodichiarazione degli interessati.

Il primo articolo del disegno di legge modifica il comma secondo dell'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, eliminando la preclusione operata nei confronti di titolari di pensioni precedenti il 7 marzo 1968.

Il secondo articolo dispone circa le modalità di copertura, per un importo pari a 50 miliardi nell'esercizio 1987.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 ».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.